



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

FLORE

Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

L'interpretazione del "luogo di consegna" ai sensi del novellato art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE n. 44/2001: qualche osservazione sui

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

Original Citation:

L'interpretazione del "luogo di consegna" ai sensi del novellato art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE n. 44/2001: qualche osservazione sui limiti del criterio fattuale / C. Silvestri. - In: INT'L LIS. - ISSN 1594-7955. - STAMPA. - (2005), pp. 131-136.

Availability:

The webpage <https://hdl.handle.net/2158/349873> of the repository was last updated on 2017-03-30T19:00:10Z

Terms of use:

Open Access

La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (<https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf>)

Publisher copyright claim:

La data sopra indicata si riferisce all'ultimo aggiornamento della scheda del Repository FloRe - The above-mentioned date refers to the last update of the record in the Institutional Repository FloRe

(Article begins on next page)

I. CRONACHE

CORTE DI CASSAZIONE: decisioni di rilievo internazionale-processualistico

109

GIURISDIZIONE E RICONOSCIMENTO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE UE

– Corte di giustizia delle comunità europee, sez. V, 10 marzo 2005, C-469/03 - Sull'ovvia inefficacia preclusiva della pronuncia di applicazione "preventiva" del principio del *ne bis in idem*, di Annalisa Ciampi

115

III. GIURISPRUDENZE NAZIONALI

PROBLEMI DI DIRITTO PROCESSUALE INTERNAZIONALE GERMANICO

– Schweizerisches Bundesgericht, sez. I, 30 luglio 2003 - Tutela del diritto di difesa e controllo della competenza nel riconoscimento in Svizzera di una *Mareva injunction*, di Monique Jametti Greiner

119

PROBLEMI DI DIRITTO PROCESSUALE INTERNAZIONALE ANGLOSASSONE

– Court of appeal, 11 novembre 2003 - Gerarchia tra il Reg. 1347/2000 e la Conv. Lussemburgo del 1980 sul riconoscimento dei provvedimenti di affidamento e relativi al diritto di visita, di Maria Caterina Baruffi

121

PROBLEMI DI DIRITTO PROCESSUALE INTERNAZIONALE ITALIANO

– Cassazione civile, sez. I, 28 maggio 2004, n. 10378 - Sulla complementarità tra gli artt. 64 e 65 l. n. 218/95 di riforma del diritto internazionale privato, ai fini del riconoscimento in Italia di sentenze straniere, di Paolo Picone

124

– Tribunale Rovereto, 28 agosto 2004; Tribunale Brescia, 28 dicembre 2004 - L'interpretazione del "luogo di consegna" ai sensi del novellato art. 5, n. 1, lett. B) Reg. 44/2001: qualche osservazione sui limiti del criterio fattuale, di Caterina Silvestri

131

ANTOLOGIA

The Impact of Recent Judgments of the European Court on English Procedural Law and Practice, di Adrian Briggs

137

IL CASO DEL TRIMESTRE

Bonds argentini e immunità degli Stati stranieri (in margine a Cassazione Civile, sez. un., 27 maggio 2005, n. 11225, B. c. Repubblica Argentina), di Annalisa Ciampi

148

INDICE LIBRARIO

S. Bollée, *Les méthodes du droit international privé à l'épreuve des sentences arbitrales*, Economica, Paris, 2004. P. Biavati, *Diritto processuale dell'Unione Europea*, III edizione, Milano, 2005, 485.

153

VII. INDICE GENERALE 2004-2005

Indice autori

155

Indice autori segnalati nei Focus su il Corriere giuridico

156

Indice cronologico

156

Indice analitico

158

I

Tribunale Rovereto, 28 agosto 2004 - Aquafil Textile Yarns s.p.a. (avv. ti Brendolan, Mirandola) c. Updeal LTD

Competenza e giurisdizione civile - Reg. 44/2001 - Competenza speciale in materia contrattuale (art. 5 n. 1) - Vendita di beni - Trasporto a mezzo vettore - Luogo di consegna - Carenza di giurisdizione del giudice italiano

Il «luogo di consegna» ai sensi della lettera b) dell'art. 5, n. 1, Reg. 44/2001, da interpretarsi autonomamente dalla lex causae, coincide con il luogo in cui la merce perviene nella disponibilità materiale del destinatario anche nell'ipotesi di trasporto a mezzo vettore. Deve, pertanto, essere declinata la giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice inglese quando il venditore italiano abbia rimesso nel proprio domicilio la merce al vettore destinata al compratore inglese*.

II

Tribunale Brescia, 28 dicembre 2004 - Picchi s.r.l. (avv. Di Biase) c. Industrias Mateu S.A. (avv. Zoppellari)

Competenza e giurisdizione civile - Reg. 44/2001 - Competenza speciale in materia contrattuale (art. 5 n. 1) - Vendita di beni - Luogo di consegna - Luogo di montaggio dell'impianto - Carenza di giurisdizione del giudice italiano

Il «luogo di consegna» ai sensi della lettera b) dell'art. 5, n. 1, Reg. 44/2001, da interpretarsi autonomamente dalla lex causae, coincide con il luogo in cui la merce perviene nella disponibilità materiale del destinatario anche nell'ipotesi di compravendita di macchinario industriale quando a carico del venditore sussista anche l'obbligo di provvedere al montaggio dello stesso. In tale fattispecie l'obbligazione di consegna deve intendersi comprensiva del montaggio del macchinario e, pertanto, deve essere declinata la giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice spagnolo quale giudice del domicilio del convenuto in cui detta consegna ha avuto luogo*.

I.

(Omissis). La lett. b), aggiunta dal Reg. al n. 1 dell'art. 5, [omissis] introduce un concetto preciso di luogo di esecuzione delle obbligazioni nel contratto di compravendita, individuandolo nel luogo di consegna dei beni, sia pure ai limitati fini della determinazione della competenza giurisdizionale («ai fini dell'applicazione della presente disposizione»). La nuova regola ha un indubbio ed immediato effetto: quello di eliminare, in materia di contratto di compravendita, l'applicazione del cd. *metodo analitico*; il legislatore comunitario stabilisce, infatti, a chiare lettere, che il luogo di esecuzione delle obbligazioni, di tutte le obbligazioni, che scaturiscono da un contratto di compravendita è, ai fini della determinazione della competenza, il luogo della consegna della merce; ciò a prescindere dal luogo in cui le obbligazioni debbano essere eseguite secondo la *lex causae*.

Nel caso in esame, è dunque irrilevante che l'obbligazione dedotta in giudizio sia quella di pagamento di una somma pecuniaria a titolo di corrispettivo; ciò che conta, per individuare il giudice competente in quello del luogo di consegna della merce, è che si tratti di obbligazione che ha fonte in un contratto di compravendita.

In base al nuovo art. 5, n. 1, lett. b) Reg., il criterio di competenza speciale concorrente, consistente nel *forum destinatae solutionis* dell'obbligazione dedotta in giudizio da AQUAFIL, è dunque il foro della consegna della merce. Per decidere sulla propria competenza, questo giudice deve, dunque, solo individuare quale sia il luogo della consegna della merce.

L'interpretazione letterale della lett. b) dell'art. 5 n. 1 conduce il giudice ad individuare il luogo di consegna in quello in cui la merce entra nella disponibilità materiale dell'acquirente e quindi, nel caso di specie, nella luogo della sede della società in Inghilterra, dove la merce è stata inviata dall'attrice, come si evince dai documenti di trasporto dalla stessa AQUAFIL dimessi in giudizio.

Sennonché si deve osservare che il termine «consegna» ha sovente, nel linguaggio giuridico, un significato diverso da quello che esso ha nel linguaggio comune. Va, in particolare, evidenziato che proprio in materia di vendita internazionale di merci, qual è quella in oggetto, il termine *consegna* ha un significato giuridico «convenzionale» e diverso dal significato letterale.

La vendita internazionale di merci è infatti regolata dalla Conv. Vienna del 1980 che ha introdotto un diritto uniforme di carattere materiale. In base all'art. art. 31 lett. a) Conv. Vienna, l'obbligazione di consegna del venditore, *quando il contratto implica un trasporto di merci*, si esegue con la consegna della merce al trasportatore; la regola coincide con quella del c.c. italiano in caso di vendita da «piazza a piazza» (art. 1510 c. 2 c.c.). Stando alla Conv. Vienna ed al c.c. italiano, il luogo di consegna della merce, inviata da AQUAFIL ad UPDEAL, sarebbe dunque in Italia, perché in Italia AQUAFIL consegnò la merce al trasportatore. Va, inoltre, incidentalmente, osservato che, in base alla stessa Conv. Vienna, sempre in Italia andrebbe individuato il luogo di esecuzione della obbligazione di pagamento del prezzo e ciò in base all'art. 55 lett. a) della stessa Conv., la cui previsione è conforme all'art. 1182 c. 3 c.c. italiano.

In tale contesto normativo, spetta al giudice stabilire se il Reg., quando introduce la regola della competenza contrattuale legata al luogo di consegna della merce, intenda stabilire un concetto autonomo di consegna, conforme al significato letterale della parola, ovvero indichi un concetto giuridico suscettibile di diversa interpretazione secondo le leggi nazionali ovvero secondo la Conv. di diritto materiale uniforme di Vienna. Per questa seconda ipotesi, si dovrebbe anche chiarire se il giudice, ai soli fini della determinazione della competenza giurisdizionale, debba compiere quella stessa operazione logica, propugnata dalla Corte di giustizia vigente la Conv. Bruxelles (sentenze *Tessili*, *Custom Made Commercial* e *Groupe Concorde*) e cioè l'individuazione, in base alle norme di conflitto, della legge che disciplina l'obbligazione di consegna della merce (*omissis*).

Ritiene questo giudice che la soluzione della questione dipenda dall'interpretazione del Reg. quale fonte di diritto comunitario (*omissis*). Va, innanzitutto, osservato che il «il principio di continuità interpretativa» tra Conv. e Reg., se vale per le norme trasfuse dal Trattato all'atto comunitario, non può valere per le innovazioni normative. È indubbio, perché si evince dai lavori della Commissione 99/348 per la revisione della Conv. Bruxelles, che la previsione della lett. b) dell'art. 5 n. 1 fu introdotta proprio al fine di creare una «discontinuità» regolamentare rispetto alla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di luogo di esecuzione delle obbligazioni e risolvere, quindi, le complessità connesse al procedimento logico di individuazione del giudice competente in materia di contratto.

Nell'ottica della «continuità interpretativa», non è quindi alla giurisprudenza sopra citata (*Tessili*, *Custom Made* e *Groupe Concorde*) della Corte che si deve fare riferimento ma ad altra giurisprudenza della stessa Corte, relativa ai principi sottesi alla Conv. Bruxelles, utile anche per interpretare la novità normativa. Va, dunque, ricordato, a sostegno dell'interpretazione autonoma, che la Corte di giustizia ha sempre propugnato, «nei limiti del possibile», un'interpretazione autonoma delle norme della Conv. Bruxelles «in modo da garantire a questa piena efficacia conformemente agli scopi dell'art. 220 TrCE (divenuto art. 293 TrCE); ai sensi del quale la Conv. è stata stipulata (Corte di giustizia, 13 luglio 1993, *Mulox IBC*, C-125/92, *Racc.*, I-4075, punto 10).

La stessa Corte di giustizia ha, inoltre, ripetutamente affermato che il principio della certezza del diritto costituisce uno degli obbiettivi della Conv. Bruxelles (Corte di giustizia, 20 gennaio 1994, *Owens Bank*, C-129/92, *Racc.*, I-117, punto 31) e che questo principio richiede in particolare che le norme di competenza che derogano al principio generale del *forum rei*, quali l'art. 5 n. 1, siano interpretate in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di preve-

* Data l'ampiezza delle pronunce, la Redazione si vede costretta a rinunciare alla loro pubblicazione per esteso, salvo un *excerptum* della parte più significativa delle motivazioni. Il testo integrale sarà comunque reperibile, al pari di quello degli altri provvedimenti annotati nel fascicolo, nel sito web di *Int'l Lis*.

dere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato (Corte di giustizia, 17 giugno 1992, *Hande*, C-261/91, *Racc.*, I-3967, punto 18).

(*Omissis*). È dunque in base alla stessa fonte del diritto comunitario ed alla giurisprudenza della Corte di giustizia elaborata con riferimento alla Conv. Bruxelles - giusto il richiamato principio "continuità interpretativa" - che va ricercata l'interpretazione del nuovo art. 5 n. 1 lett b) Reg. quale interpretazione autonoma, che serva a semplificare le regole sulla competenza, in ragione di certezza e prevedibilità della loro applicazione (*Omissis*). Nell'ambito di quest'interpretazione autonoma non serve la Conv. Vienna che è fonte di diritto materiale uniforme estranea al diritto comunitario. Né d'altro canto è possibile rinvenire, all'interno del diritto comunitario stesso, una nozione materiale di «consegna della merce nel contratto di compravendita» utile all'attività ermeneutica di tipo "sistematico". Non resta quindi che l'interpretazione letterale che porta ad individuare il luogo di consegna in quello in cui la merce perviene nella disponibilità materiale del destinatario, luogo che di regola coinciderà con il domicilio del convenuto, in conformità con il "considerando" n. 11 del Reg.

Residua un unico dubbio legato al principio di "effettività" della regola, al principio cioè, sancito nel "considerando" n. 12 del Reg., in base al quale i "fori alternativi" dovrebbero essere «ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia». In materia di compravendita di merci da "piazza a piazza", il diritto uniforme della Conv. Vienna e la stessa legge italiana suggeriscono che il collegamento tra territorio e luogo di esecuzione delle obbligazioni è dato dalla sede del venditore, dal luogo cioè in cui viene ordinariamente consegnata la merce al vettore ed in cui va pagato il corrispettivo pecuniario.

L'interpretazione autonoma della lett. b) dell'art. 5 n. 1 Reg. fa, dunque, sì che il luogo di consegna della merce, stabilito ai fini della competenza giurisdizionale, sarà spesso diverso dal luogo di esecuzione del contratto in base al diritto materiale applicabile. Tale osservazione, tuttavia, non attiene all'interpretazione del Reg. che, come sopra chiarito, è guidata da altri canoni ermeneutici ma alla scelta discrezionale del legislatore comunitario nell'individuazione del «collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia» (*Omissis*).

II.

(*Omissis*). Con la norma da ult. citata il legislatore comunitario, con riferimento alle tipologie contrattuali della compravendita di beni e prestazione di servizi, ha definito in modo autonomo il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, individuato nel luogo di consegna della cosa compravenduta, prescindendo del tutto dalla eventuale deduzione in giudizio dell'obbligazione di pagamento del prezzo. In altri termini, in materia di compravendita di beni - e analogamente per la prestazione di servizi - la competenza è radicata avendo senz'altro riguardo al luogo di consegna del bene, indipendentemente dal fatto che in giudizio sia stata dedotta una diversa obbligazione contrattuale, quale l'obbligazione di pagamento.

Non solo, laddove la disposizione in commento individua, con riferimento alla compravendita di beni, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio in quello «in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto», si deve ritenere - traendo spunti interpretativi dalla Rel. alla proposta di Reg. del Consiglio della Commissione, ove è stato chiarito che «tale definizione pragmatica del luogo di adempimento, fondata su un criterio puramente fattuale, si applica a prescindere dalla natura della obbligazione controversa ed anche nel caso in cui questa sia costituita dal pagamento del corrispettivo contrattuale» - che si riferisca al luogo di consegna effettiva della cosa compravenduta in base al programma contrattuale, fissando un criterio puramente fattuale che ha riguardo cioè al luogo in cui di fatto la merce entra nella sfera di disponibilità materiale dell'acquirente. La disposizione pertanto, in materia di compravendita, in quanto definisce essa stessa il *locus solutionis*, avendo riguardo all'effettivo luogo di destinazione dei beni secondo il programma contrattuale, esclude l'applicabilità delle prescrizioni sostanziali, siano esse di fonte interna o internazionale, relative al luogo di consegna nelle vendite da piazza a piazza.

Da quanto esposto segue l'irrelevanza, ai fini della decisione, del richiamo operato dalla difesa attrice all'art. 1510 c.c. ed all'art. 31 Conv. Vienna, a mente del quale l'obbligo di consegna del venditore, quando non è tenuto a consegnare le merci in altro luogo particolare, consiste nel consegnare le merci al primo trasportatore. Le norme, che stabiliscono un criterio sostanziale per la definizione del luogo di consegna del bene, sono superate dalla previsione del menzionato art. 5 che, come si è già detto, determina esso stesso il luogo di consegna del bene compravenduto, avendo riguardo al criterio fattuale del luogo di consegna effettiva della cosa compravenduta, secondo il programma contrattuale.

Pertanto, per la determinazione nel caso di specie della competenza occorre aver riguardo a quanto convenzionalmente stabilito nelle condizioni contrattuali, a prescindere dalla legge di fonte interna o internazionale che disciplina il rapporto. Da tale punto di vista, deve certamente affermarsi che la macchina utensile per cui è causata doveva essere consegnata presso la sede della convenuta, ove andava posta in opera e collaudata dalla società venditrice.

A tal riguardo va rilevato che, laddove il venditore si sia contrattualmente impegnato a procedere al montaggio e alla messa in opera di un macchinario presso le dipendenze del compratore, il luogo di consegna del macchinario va individuato presso la sede dell'acquirente, in quanto la consegna può ritenersi effettuata solo con il montaggio della macchina, attraverso il quale il compratore è posto nella condizione non solo di disporre materialmente della cosa di cui ha acquistato la proprietà, ma anche di goderla secondo la sua destinazione. Nel caso in esame, la società venditrice ha assunto l'obbligo contrattuale di effettuare il montaggio del macchinario presso la sede dell'acquirente, da realizzarsi mettendo a disposizione per una settimana i propri tecnici, impegnandosi pertanto al compimento di un obbligo di *facere*, adempiuto il quale soltanto poteva ritenersi effettuata la consegna del bene, che conseguentemente avviene presso la sede dell'acquirente (*Omissis*).

L'interpretazione del "luogo di consegna" ai sensi del novellato art. 5, n. 1, lett. B) Reg. 44/2001: qualche osservazione sui limiti del criterio fattuale

L'A. mette in luce come il restyling dell'art. 5, n. 1, verificatosi nel corso della trasmutazione della Conv. Bruxelles in Reg. 44/2001, non abbia risolto ma meramente spostato, almeno per certe ipotesi, il problema interpretativo riguardante la determinazione del «luogo di esecuzione dell'obbligazione».

1. La modifica dell'art. 5, n. 1, verificatasi nel corso della trasmutazione della Conv. Bruxelles in Reg. 44/2001 (1), ha aggiunto, come noto, all'originaria formulazione della norma - secondo la quale il convenuto poteva essere citato alternativamente al *forum rei* «davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita» - una sorta di "tipizzazione" del

(1) Carbone, *passim*; De Cristofaro, *Conv. Bruxelles: modifiche ai criteri di competenza apportate dal Reg. 44/2001*, *Int'l Lis* 2002, 2, 49; Bertoli, *La disciplina della giurisdizione civile nel Reg. 44/2001*, *RDIPP* 2002, 625; Mansi, *Il giudice italiano e le controversie europee: dalla Conv. Bruxelles del 1968 alla Conv. Lugano del 1988 ed al Reg. 44/2001: competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni*, Milano 2004, *passim*; Merlin, *Novità sui criteri di giurisdizione nel Reg. "Bruxelles I"*, *Int'l Lis* 2003, 1, 40 ss.; Droz, Gaudemet-Tallon, *La transformation de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en Règlement du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale*, *RDIP* 2001, 635 ss.; Beraudo, *Le Règlement (CE) du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale*, *Chunet* 2001, 1046.

luogo di esecuzione per le due tipologie di contratti più diffusi nel commercio internazionale, la vendita di merci e la prestazione di servizi: per essi, rispettivamente, la lettera b) dell'art. 5, n. 1, individua il luogo di esecuzione in quello in cui le merci sono, o avrebbero dovuto, essere consegnate ed in quello di prestazione del servizio.

Nella proposta di Reg. del Consiglio del 14 luglio 1999 (COM/99/348) (2) si legge espressamente come la modifica fosse animata dall'intento di semplificare il procedimento interpretativo del giudice chiamato ad applicare la disposizione così come delineato nella giurisprudenza cd. *Tessili*: «La competenza alternativa contemplata dall'art. 5, par. 1, relativa al foro contrattuale», rileva il Consiglio, «è stata configurata in modo nuovo. Ora il luogo dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale su cui si fonda la domanda è determinato in modo autonomo nelle due ipotesi contrattuali: la vendita delle merci e la prestazione di servizi. Tale soluzione consente di evitare il rinvio alle norme di diritto internazionale privato dello stato del giudice adito».

Le pronunce in epigrafe dimostrano come l'intento di *determinazione autonoma* del luogo di esecuzione di tali obbligazioni, che ha animato il *restyling* della disposizione, non abbia risolto ma meramente *spostato*, almeno per certe ipotesi, il problema interpretativo originariamente riguardante la determinazione del «luogo di esecuzione dell'obbligazione» (3).

2. Chiaro esempio di tale spostamento del problema è rappresentato dalla prima delle pronunce in epigrafe, nella quale il Tribunale di Rovereto offre una propria interpretazione del luogo di «consegna» della merce, animata, almeno nell'intenzione del giudice, da criteri di «certezza del diritto e prevedibilità del foro».

La società italiana *Aquafil Textile Yarns s.p.a.*, con sede in Arco (TN), cita dinanzi al Tribunale di Rovereto la società inglese *Updeal Ltd*, con sede in Coventry, chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo di forniture di tessuti, documentate da due fatture prodotte in giudizio. Dagli atti di causa allegati dall'attore emerge che la consegna delle merci è avvenuta tramite vettore al quale, in Italia, *Aquafil* ebbe a rimettere la merce.

La *Updeal* non si costituisce in giudizio ed il giudice, verificata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia della parte convenuta, solleva d'ufficio la questione della competenza giurisdizionale del giudice italiano ai sensi dell'art. 26 Reg., dichiarando l'incompetenza di quest'ultimo in favore del giudice inglese.

Il giudice ripercorre in motivazione i tratti salienti della giurisprudenza della Corte di giustizia, muovendo dalle storiche pronunce *Tessili* e *De Bloos* (4) e passando attraverso i casi *Custom Made*, *Groupe Concorde* e, infine, *Leathertex* (5). Nell'espressione del proprio percorso argomentativo il Tribunale ricorda, inoltre, le ragioni della modifica all'art. 5, n. 1, introdotte con il Reg., e come questa fosse primariamente animata da un intento di certezza e semplificazione dell'iter interpretativo per l'individuazione del foro competente, perseguito, in ultima analisi, attraverso l'abbandono del cd. metodo analitico, basato sulla determinazione del luogo di esecuzione attraverso la *lex causae* in favore di un criterio da questa *autonomo*.

Nella ricerca di tale criterio, in una fattispecie particolare e delicata come quella alla propria attenzione in cui la consegna della merce passa attraverso il trasporto a mezzo vettore, il giudice cerca in primo luogo nell'ambito del diritto internazionale, nel quale, naturalmente, rinviene la Conv. di Vienna del 1980 sulla vendita di merci. Questa, come noto, all'art. 31 lett. a) stabilisce espressamente che «l'obbligazione di consegna» gravante sul venditore «consiste...a) se il contratto di vendita implica il trasporto dei beni, nel rimettere i beni al primo vettore per la trasmissione al compratore». Egli ricorda, poi, che anche l'art. 1510, c. 2, c.c. italiano stabilisce norma analoga a quella della Conv. Vienna, identificando il luogo di consegna della merce con quello di rimessione della medesima al vettore. Invocando, inoltre, «un argomento giuridico ed uno di ragionevolezza» afferma come il primo, in un'ottica di «continuità interpretativa» raccomandata anche dal 19. «Considerando» del Reg., «potrebbe» condurre ad una trasposizione della giurisprudenza elaborata dalla Corte con riferimento al luogo di esecuzione dell'obbligazione «anche al luogo di consegna della merce»; circa l'argomento di «ragionevolezza», il giudice chiarisce

come esso attenga alla «volontà del legislatore» e afferma come «sarebbe, dunque, irragionevole che il legislatore comunitario avesse adottato un concetto autonomo di «consegna», riferito al luogo in cui la merce entra nella disponibilità materiale dell'acquirente, scegliendo così, ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, un concetto di consegna della merce contrastante con la disciplina materiale - contenuta nella Conv. Vienna - normalmente applicabile, nel merito, alla stessa controversia».

Tali passaggi, che già porgono al lettore della motivazione la positiva conclusione circa la giurisdizione del giudice italiano quale foro della «consegna», sono, invece, contraddetti dall'ulteriore procedere delle argomentazioni con cui il giudice imbocca la strada che, infine, lo condurrà a negare la propria competenza giurisdizionale.

Circa il primo criterio, di «continuità interpretativa», il Tribunale di Rovereto sostiene infatti che quel principio non possa e non debba trovare applicazione in relazione alla lett. b) del novellato art. 5 n. 1, «introdotta proprio al fine di creare una «discontinuità» regolamentare rispetto alla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di «luogo di esecuzione delle obbligazioni» e risolvere, quindi, le complessità connesse al procedimento logico di individuazione del giudice competente in materia di contratto». I criteri assurti a rischiare l'impervio cammino del giudice di Rovereto sulla strada «dell'interpretazione autonoma» divengono, allora, «quelle esigenze di certezza e di prevedibilità del diritto processuale europeo» che il legislatore comunitario, ricorda ancora la motivazione, ha «voluto rafforzare con la *comunitarizzazione* delle regole di diritto processuale uniforme già contenute nella Conv. Bruxelles». Il reiterato, generico, richiamo a detti principi di certezza e prevedibilità, enucleati dalla Corte in relazione a particolari casi di specie, pare necessario e sufficiente, nell'ottica del giudicante, a preservare l'invocato «principio di continuità interpretativa». Così autorassicuratosi, il Tribunale di Rovereto boccia - con un procedere non sempre, per la verità, facile da seguire - anche il richiamo alla Conv. Vienna, «per quanto suggestivo». Questa, se avrebbe potuto costituire un riferimento nell'interpretazione della «vecchia» Conv. Bruxelles «non può tuttavia servire ai fini dell'interpretazione del Reg.», il quale «è pur sempre un atto normativo emanato da un'istituzione comunitaria, come tale dotato di supremazia rispetto al diritto interno ed a quello convenzionale»: conclusione cui la sentenza perviene senza tralasciare richiami alla letteratura internazionale che esclude che le convenzioni di diritto materiale possano essere utilizzate per interpretare convenzioni di diritto processuale.

Certezza del diritto e prevedibilità della competenza possono soltanto, secondo il giudice di Rovereto, essere garantiti dall'identificazione del luogo di consegna in quello in cui la merce perviene nella disponibilità materiale del destinatario: «luogo che di regola coinciderà con il domicilio del convenuto», con buona pace pure della ratio su cui si basa la previsione dei fori alternativi, costituita dal collegamento stretto tra giudice e controversia che, ci ricorda il

(2) La Relazione Pocar è reperibile all'indirizzo web: http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&nundoc=51999PC0348&model=guichett. Normand, *Il ravvicinamento delle procedure civili nell'UE*, RDP 1998, 682 ss.; Biavati, *Le prospettive di riforma della Conv. Bruxelles*, RTDPP 1999, 1201; Salerno, *La discutibile modifica del foro del contratto nella proposta di una nuova convenzione di esecuzione*, RDI 1999, 484; Hausman, *La revisione della Conv. di Bruxelles*, *EF E* 2000, 45; Marri, 254; M.A. Lupoi, *Conflitti transnazionali di giurisdizione*, I, Milano 2002, 446; Brogini, *Il forum destinatae solutionis: passato, presente, futuro*, RDIPP 2000, 15 ss.; Kosler, *Il forum destinatae solutionis nelle azioni di accertamento negativo del credito e nullità del contratto*, CG 2004, 2, 212.

(3) Per una disamina del *forum contractus* in prospettiva generale e nella Conv. Bruxelles, De Cristofaro, *passim*, ove ampie indicazioni bibliografiche.

(4) Sentenze 6 ottobre 1976, C-12/76, *Tessili c. Dunlop*, e 6 ottobre 1976, *De Bloos c. Bouyer*, C-14/76, entrambe in *FI* 1977, IV, 50.

(5) Sentenze 29 giugno 1994, C-288/92, *Custom Made Commercial Ltd c. Stava Metallbau GmbH*, RDIPP 1994, 675; 28 settembre 1999, C-440/97, *Groupe Concorde c. Sudawiharno Panjan*, e 5 ottobre 1999, C-420/97, *Leathertex c. Bodetex*, entrambe in *FI*, 2000, IV, 431, con nota della sottoscritta, che mi permetto di richiamare, il «*forum contractus*» nella Conv. di Bruxelles tra prospettive e retrospettive.

Tribunale di Rovereto, solitamente è costituito dalla sede del venditore, come la Conv. Vienna suggerisce. Anche questa considerazione, tuttavia, è esclusa dal novero dei criteri che devono condurre l'interpretazione del novellato art. 5 n. 1.

3. Nella seconda fattispecie, decisa dal Tribunale di Brescia, l'art. 5 n. 1 torna in considerazione nella vertenza che vede la italiana *Picchi s.r.l.* citare in giudizio la spagnola *Industrias Mateu S.A.*, per ottenere il pagamento di due macchinari industriali. La convenuta, oltre alle difese in punto di merito, eccepisce in via preliminare il difetto di competenza giurisdizionale del giudice italiano in favore di quello spagnolo, quale giudice del luogo di consegna. L'eccezione è accolta e la competenza del giudice italiano declinata. Nel giungere a tale conclusione il Tribunale bresciano ricorda come la modifica dell'art. 5 n. 1 sia stata animata dall'intento di individuare il foro competente nei contratti di compravendita di merci e di prestazioni di servizi in modo indipendente dal criterio dell'obbligazione dedotta in giudizio, radicando, per i primi, la giurisdizione nel «luogo di consegna del bene». Nel percorso argomentativo è evocato il passaggio contenuto nella Relazione *Pocar*, secondo il quale «tale definizione pragmatica del luogo di adempimento, fondata su un criterio puramente fattuale, si applica a prescindere dalla natura della obbligazione»; rilievo da cui il giudice trae la convinzione che il «luogo di consegna effettiva della cosa compravenduta in base al programma contrattuale» fissi «un criterio puramente fattuale, che ha riguardo cioè al luogo in cui di fatto la merce entra nella sfera di disponibilità materiale dell'acquirente», il che, prosegue la motivazione, «esclude l'applicabilità delle prescrizioni sostanziali, siano esse di fonte interna o internazionale, relative al luogo di consegna nelle vendite da piazza a piazza». Con ciò il Tribunale di Brescia, come quello di Rovereto, esclude la rilevanza tanto della Conv. Vienna, quanto dell'art. 1510 c.c. nazionale. Nel caso di specie, il riferimento al «programma contrattuale», nel quale era prevista una settimana per il montaggio del macchinario, conduce altresì il giudicante ad individuare «il luogo di consegna del macchinario (...) presso la sede dell'acquirente, in quanto la consegna può ritenersi effettuata solo con il montaggio della macchina», poiché «la messa in opera dell'impianto costituisce requisito indispensabile per l'adempimento dell'obbligazione di consegna» conformemente «al principio espresso da Cass., 25 luglio 1981, n. 4818».

4. La lettura della motivazione delle sentenze in epigrafe lascia nel lettore un senso di perplessità che, inevitabilmente, a fronte dell'importanza quantitativa che rivestono, in particolare, le fattispecie di compravendita internazionale di merci con trasporto a mezzo vettore, spetterà alla Corte di giustizia sciogliere. Nell'attesa di una sua, non rapida, pronuncia - poiché, lo si ricorda, nella trasformazione da Conv. a Reg., il corpus di norme sulla competenza giurisdizionale comunitaria ha visto limitare il potere di rimessione della questione di interpretazione pregiudiziale al solo giudice di ultima istanza, conformemente all'art. 68 TrCE - pare prendere piede tra i giudici di merito italiani l'interpretazione «fattuale» del luogo di consegna, inteso quale luogo in cui «l'acquirente entra nella disponibilità materiale della cosa acquistata», anche per le ipotesi di consegna a mezzo vettore.

L'adozione di tale criterio *puramente fattuale*, almeno alla luce delle fattispecie di cui alle pronunce in oggetto, non pare, tuttavia, tale da appagare quell'intento di semplicità e linearità perseguito dal legislatore riformista in funzione di garantire un'alta prevedibilità e certezza del foro competente. E, piuttosto, palesa certe forzature cui è suscettibile di essere indotto l'interprete, portato ad identificare il «luogo di consegna» con quello «in cui la merce entra nella disponibilità materiale dell'acquirente», sia nell'ipotesi del trasporto a mezzo vettore, sia nella vendita di macchinario industriale in cui la «consegna» è considerata come perfezionata dalla «messa in opera dell'impianto», sulla scorta di una pronuncia della Corte di cassazione italiana il cui richiamo (ancorché *ad adiuvandum*) è perlomeno contraddittorio nel contesto - dichiarato in motivazione - di una interpretazione autonoma del luogo di consegna di cui all'art. 5, n. 1, scissa dalla *lex causae* e da qualunque normativa sostanziale anche di rango internazionale.

Il tenore degli argomenti sviluppati lascia trasparire una certa debolezza delle ragioni ed una non adeguata considerazione della volontà delle parti espressa nell'accordo contrattuale, aprendo ad uno scenario di incertezze ben lontano dall'intenzione legislativa che ha sorretto le innovazioni di questa problematica disposizione, che tante pronunce interpretative ha richiesto sin dalla sua entrata in vigore.

Merita chiarire che, certamente, il contesto in cui la norma riformulata si colloca è senz'altro quello della «continuità interpretativa», palesata dalla Relazione *Pocar* che annuncia le novità proposte - tra cui quelle al *forum contractus* - nel paragrafo 4.2, significativamente intitolato «Continuità» e dove letteralmente è affermato che «il Reg. si pone in linea di assoluta continuità con la Conv. Bruxelles» (6).

Per la parte normativa riformata, principi di coerenza del sistema suggeriscono che tale continuità sia destinata ad estrinsecarsi sul piano dei *criteri interpretativi* enucleati dalla Corte di giustizia e non, evidentemente, sul piano delle specifiche soluzioni interessate dalle modifiche. L'interpretazione autonoma del «luogo di consegna» perseguita dal legislatore comunitario per i contratti di compravendita di beni mobili, pur privata del riferimento alla *lex causae*, non resta, dunque, orfana di riferimenti, che sono ancora costituiti dai canoni ermeneutici indicati dalla Corte di giustizia, siano essi generali, siano essi specificamente riguardanti i fori alternativi. Si ricorderà, come caposaldo interpretativo consolidato, il riferimento «al sistema e agli scopi della Conv.», onde garantire la piena efficacia di questa ed evitare «il semplice rinvio al diritto nazionale di questo o quello Stato interessato» (7). Nella necessaria considerazione del «suo [della Conv., n.d.r.] collegamento con il TrCE» (8), la Corte, pur manifestando una certa predilezione per l'interpretazione «autonoma» sin dalle sue prime pronunce pregiudiziali, ha sempre precisato che la miglior soluzione tra l'interpretazione autonoma ed il rinvio al diritto sostanziale, avrebbe dovuto essere individuata caso per caso in modo da garantire la piena efficacia della Conv., «nella prospettiva delle realizzazioni volute dall'art. 220 TrCE» (9) e, dunque, in una prospettiva di «armonizzazione delle soluzioni adottate negli ordinamenti nazionali» (10). Con specifico riferimento ai fori alternativi, la Corte di giustizia ha costantemente confermato il criterio ermeneutico della «prossimità tra giudice e controversia» (11), già messo in luce dalla Relazione *Jenard* alla Conv. Bruxelles del 1968 quale *ratio* delle competenze alternative accolte nel sistema convenzionale (12). Ancora il criterio della «prevedibilità» del giudice competente, immanente sin dalle prime pronunce della Corte (13), ha trovato compiuta espressione nella sentenza *Jakob Handte* dove, proprio in relazione ai fori alternativi, il Giudice Comunitario ha affermato che le regole derogatorie della competenza devono essere «interpretate in modo tale da permettere a un convenuto normalmente avvertito di prevedere ragionevolmente davanti a quale giurisdizione (...) potrà essere attratto» (14). Del pari, rispetto all'art. 5 n. 1, il luogo di esecuzione dell'obbligazione rilevante ai fini del collegamento giurisdizionale è stato interpretato dalla Corte con riferimento alla *lex cau-*

(6) Relazione alla proposta di Reg. del 14 luglio 1999, cit. nt. 2, punto 6.

(7) Tra le molte: Corte di giustizia, 22 marzo 1983, C-34/82, *Peters c. ZNAV*, FI 1984, IV, 131; Id., 22 novembre 1978, C-33/78, *Somafer c. Saar-Ferngas*, RDIPP 1979, 572; Id., 27 settembre 1988, C-189/87, *Kalfelis c. Schröder*, FI 1990, IV, 345.

(8) Sentenza *Tessili*, cit. nt. 4.

(9) Sentenza *Tessili*, cit. nt. 4, punto n. 2 della motivazione.

(10) Sentenza 30 novembre 1976, C-21/76, *Bier c. Mines de potasse d'Alsace*, FI 1977, IV, 49.

(11) Tra le molte v. la sentenza *Bier*, cit. nt. prec.; nonché Corte di giustizia, 11 gennaio 1990, C-220/88, *Duméz France e Tracoba c. Hessische Landesbank*, FI 1991, IV, 57; Id., 27 ottobre 1998, C-51/97, *Réunion européenne c. Splithoff*, GI 1999, 1793.

(12) Vedila in *Pocar*, 369, spec. 392 s.

(13) Corte di giustizia, 4 marzo 1982, C-38/81, *Effer c. Kanter*, FI 1983, IV, 31.

(14) Corte di giustizia, 17 giugno 1992, C-26/91, *Handte c. TMCS*, FI 1993, IV, 301.

sae (15) anche nelle ipotesi in cui questa operasse un rinvio alla legge uniforme e, segnatamente, alla Conv. Vienna o alla precedente Conv. dell'Aja del 1964 in materia di compravendita di merci (16).

La considerazione dell'aspetto fattuale del contratto, d'altra parte, non rappresenta una novità introdotta in occasione delle modifiche di cui al Reg. 44/2001, avendo la Corte già espresso nel caso *Les Gravières Rhénanes* - e dunque nella vigenza del testo precedente - il suo favore a rinviare nell'art. 5 n. 1 «il luogo di esecuzione effettiva dell'obbligazione come criterio di competenza, a causa del suo collegamento diretto con il giudice che essa riconosce come competente» (17). In tale pronuncia il criterio d'effettività del *locus solutionis* è divenuto l'elemento decisivo in base al quale stabilire la forma che devono rivestire le pattuizioni sul luogo di adempimento, le quali non dovranno rispettare i requisiti di cui all'art. 17 Conv. Bruxelles (oggi art. 23 Reg. 44/2001) solo ove ricorra, appunto, un "collegamento effettivo" tra il luogo di adempimento convenzionalmente stabilito e la materia contrattuale: difficile resta, tuttavia, stabilire quando possa dirsi ricorrente tale "collegamento effettivo" ed i criteri da utilizzare per individuarne la sussistenza.

5. Problema analogo ricorre oggi nel funzionamento del criterio fattuale posto dal legislatore comunitario a giustificazione delle modifiche dell'art. 5 n. 1, le quali hanno lasciato all'interprete il non semplice compito di stabilire l'esatta portata ed il rapporto rispetto agli altri criteri tradizionali che hanno animato lo spirito della disposizione e che il riformatore ha voluto, espressamente, mantenere (18).

Dalla lettura della Relazione *Pocar* circa le innovazioni relative all'art. 5 n. 1 (19), emerge con chiarezza che la doppia finalità delle modifiche è quella di «ovviare agli inconvenienti del ricorso alle norme di diritto internazionale privato dello Stato del giudice adito» e quella di «prescindere dalla natura dell'obbligazione controversa (...) anche nel caso in cui questa sia costituita dal pagamento del corrispettivo contrattuale».

L'intenzione del legislatore comunitario che emerge da tali rilievi è, dunque, quella di eliminare le fatiche interpretative derivanti dalle pronunce *Tessili* e *De Bloos* e, segnatamente, quelle inerenti alla ricerca della *lex causae* e l'obbligazione che funge di base all'azione, oltre alla volontà, possiamo aggiungere, di sopprimere il foro del creditore nelle obbligazioni pecuniarie, infine caduto sotto la spinta in particolare francese (20). Il criterio suggerito nel progetto, e poi adottato dal legislatore comunitario, è stato quello di "tipizzare" l'obbligazione rilevante ai fini del collegamento giurisdizionale per i contratti di vendita di merci e di prestazione di servizi eliminando, in tal modo, la ricerca dell'obbligazione che funge di base all'azione. Circa il radicamento territoriale della competenza, la novella ha introdotto per i contratti di compravendita di merci la nozione di «luogo di consegna», lasciandone, tuttavia, imprecisato il significato (21). Nella Relazione (pag. 14) si legge che «per la vendita di beni, tale luogo coinciderà con quello in cui, secondo il contratto, i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati», con l'ulteriore precisazione, ricordata anche dalle pronunce in epigrafe, che si tratta di una «definizione pragmatica (...) fondata su un criterio puramente fattuale».

Nella consegna a mezzo vettore, tuttavia, muovere dal dichiarato criterio fattuale per giungere ad identificare il luogo di consegna con quello in cui «l'acquirente entra nella disponibilità effettiva della merce», costituisce un salto logico ed interpretativo che non pare potersi giustificare alla luce delle considerazioni, ed esigenze, svolte nella Relazione. Il criterio della «effettiva disponibilità della merce da parte dell'acquirente», invero, non è per nulla capace di soddisfare il criterio fattuale o, almeno, lo è soltanto quando il bene passi direttamente dalle mani del venditore a quelle dell'acquirente. Ciò si verificherà quando il compratore ritiri la merce sullo stesso luogo di vendita, caso nel quale il foro coinciderà con il domicilio del venditore; assimilabile a tale ipotesi sarà, probabilmente, anche quella in cui ricorra la necessità del trasporto ed a questo provveda l'acquirente, con propri mezzi, poiché, anche in questo caso, sarà nel domicilio del venditore che il compratore acquisterà la disponibilità effettiva della merce. Quando, invece, al trasporto provveda il venditore, con propri mezzi, sino al domicilio dell'acquirente, il foro coinciderà con il domicilio di quest'ultimo, poiché in questo il compra-

tore acquisterà la disponibilità della cosa acquistata. Nel caso di trasporto a mezzo vettore, come quello all'attenzione del Tribunale di Rovereto, in cui la dislocazione della merce è effettuata non da una delle parti del contratto ma da un terzo, pare perlomeno arbitrario far coincidere il momento della consegna - ai soli fini processuali - con quello in cui il compratore acquista la disponibilità della merce, stante che in questa ipotesi v'è un tempo - quello, appunto, del trasporto - in cui la merce stessa, in fatto, non è più presso il domicilio del venditore e non è ancora in quello dell'acquirente.

Una soluzione potrebbe essere quella di considerare il vettore stesso una sorta di mandatario della parte che lo incarica, con la conseguenza di individuare il luogo di consegna in base al soggetto che ha la merce nella propria sfera di disponibilità giuridica anziché nella sfera di disponibilità fattuale: se ad incaricare il vettore è l'acquirente, con la consegna a quello la merce entra nella disponibilità giuridica del compratore ed il luogo di consegna coinciderà con il domicilio del venditore; se ad incaricare il vettore è, per contro, il venditore, la merce resta nella disponibilità giuridica di quest'ultimo sino al domicilio dell'acquirente, ed in questo luogo avverrà la consegna.

Diviene tuttavia lecito chiedersi allora perché, venuta meno quella fattualità che ispira la disposizione novellata, il criterio della disponibilità della merce dovrebbe avere una dignità maggiore di quello sostanziale-tradizionale del passaggio del rischio - presente ed operante sia a livello di diritto interno, sia a livello di diritto internazionale uniforme - per assurgere a criterio di collegamento giurisdizionale.

Questi ragionamenti a voce alta mostrano, in definitiva, come la nozione di «consegna» costituisca un concetto complesso che difficilmente può assumere un significato schiettamente materiale ed incontaminato da riferimenti di diritto sostanziale.

Nel caso di trasporto a mezzo vettore, oppure nelle ipotesi di vendita in triangolazione, molto ricorrenti nel commercio internazionale, o, ancora, nei casi in cui la merce abbia più destinazioni

(15) Sentenza *Tessili*, cit. nt. 4.

(16) Sentenza *Custom Made*, cit. nt. 5.

(17) Corte di giustizia, 20 febbraio 1997, C-106/95, *MSG c. Les Gravières Rhénanes*, GC 1997, I, 2037, punto 32 della motivazione.

(18) Ci si riferisce alla circostanza che l'11. ed il 12. Considerando del Reg. prescrivono l'«alto grado di prevedibilità» delle norme sulla competenza, le quali si articolano sul criterio del *forum rei* completato dai fori alternativi che derogano il primo in base al collegamento stretto tra giudice e controversia: il rilievo di quest'ultimo, dunque, è mantenuto quale *ratio* tradizionale dei fori alternativi e quale elemento di prevedibilità e certezza del foro.

(19) La Relazione *Pocar*, cit. nt. 2, testualmente osserva: «Rimane ferma la regola stabilita nella Conv. Bruxelles in tema di obbligazioni contrattuali. Tuttavia, al fine di ovviare agli inconvenienti del ricorso alle norme di diritto internazionale privato dello Stato del giudice adito, il c. 2 definisce in modo autonomo il luogo dell'adempimento dell'obbligazione su cui si fonda la domanda nelle due ipotesi prese in considerazione. Per la vendita di beni, tale luogo coinciderà con quello in cui, secondo il contratto, i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati. Per la prestazione dei servizi tale luogo coinciderà con quello in cui, sempre secondo il contratto, i servizi sono o avrebbero dovuto essere prestati. Tale definizione pragmatica del luogo dell'adempimento, fondata su un criterio puramente fattuale, si applica a prescindere dalla natura dell'obbligazione controversa ed anche nel caso in cui questa sia costituita dal pagamento del corrispettivo contrattuale. Essa si applica altresì quando la domanda riguardi più obbligazioni. Tale regola può essere derogata attraverso un accordo esplicito in merito al luogo dell'adempimento».

(20) La giurisprudenza *Tessili* e *De Bloos* ha dato luogo a quella che la stessa dottrina ha definito «la rébellion de la Cour de Cassation française», che casava le pronunce dei giudici inferiori rese in applicazione dei principi comunitari in favore, sovente, di un criterio fondato sulla semplice localizzazione di fatto del luogo di esecuzione dell'obbligazione litigiosa. Sul punto, tra le altre: Cass. civ., 6 febbraio 1996, con oss., di G.A.L. Droz, RCDIP 1996, 505; Cass. civ., 25 febbraio 1997, Id., 11 marzo 1997, e Cass. comm., 18 marzo 1997, tutte in *Dalloz*, 1997, *Jur.*, 562 ss. In dottrina: A. Huet, *La compétence judiciaire internationale en matière contractuelle*, *Trav. Comité fr. droit internaz. privé*, 1981-1982, 17 ss.; Gaudemet-T., n. 173 ss.; G.A.L. Droz, *Delendum est forum contractus?*, *Dalloz*, 1997, *Chron.*, 351.

(21) Le presenti considerazioni sono limitate al «luogo di consegna» poiché la scelta è stata quella di attenersi alla qualificazione giuridica delle fattispecie così come effettuata dalle pronunce in epigrafe: il caso all'attenzione del Tribunale di Brescia, tuttavia, avrebbe potuto essere letto come un'obbligazione di consegna mista a quella di prestazione di servizio.

(esempio i diversi magazzini del compratore), come pure nelle fattispecie in cui consegna in natura non vi sia stata (ad es. per inadempimento del venditore), il criterio puramente fattuale mostra tutti i suoi limiti, come ben dimostra la giurisprudenza francese maturata in relazione all'art. 46 del *Nouveau Code de procédure civile* (22), musa ispiratrice della riforma dell'art. 5 n. 1. A conseguenze ancora peggiori sul piano della certezza e prevedibilità del foro si perverrebbe, poi, se il criterio fattuale dovesse condurre ad identificare il luogo di consegna con il "luogo di destinazione della merce". Questa eventualità porterebbe, invero, a risultati spesso privi di significato sotto il profilo del collegamento giurisdizionale (ipotesi della triangolazione, caso di mancata esecuzione della consegna) (23), ovvero ad una moltiplicazione dei fori (ipotesi in cui la merce abbia più destinazioni) (24), o, ancora, determinando l'identificazione del luogo di consegna con il domicilio dell'acquirente, provocherebbe l'azzeramento dell'alternativa del foro in tutti i casi in cui l'attore fosse il venditore (poiché il foro contrattuale coinciderebbe con quello del convenuto-acquirente) ed importerebbe un ingiustificato *favor* per il compratore che, invece, beneficerebbe del foro del suo domicilio quale foro alternativo anche nel caso in cui si facesse attore (25).

In tali ipotesi - ma la pratica ben più immaginativa della teoria né evidenzierà quasi certamente altre - l'incoerenza delle soluzioni e l'assente, o assai flebile, collegamento tra giudice e controversia renderebbero il foro "non ragionevolmente prevedibile" non solo "da persona normalmente avvertita", come raccomandano la Corte di giustizia ed il buon senso, ma neanche dal fine giurista, con evidente pregiudizio della certezza del diritto, del sistema e degli scopi della Conv./Reg. Ulteriore soluzione potrebbe essere quella di rimettere al giudice adito l'interpretazione del luogo di consegna in funzione delle circostanze del caso, come, del resto, auspicavano gli avvocati generali Colomer e Léger, sia pure in base a percorsi argomentativi diversi, rispettivamente nei casi *Groupe Concorde* e *Leathertex* (26), aprendo, tuttavia, le porte alla valutazione sulla convenienza del foro.

La definizione autonoma del luogo di consegna si rivela dunque, in molti casi, una chimera, ricorrendo una frequente quanto insopprimibile esigenza, insita nella complessità stessa della nozione di consegna, di un riferimento normativo. Alla luce delle diverse accezioni che la locuzione "consegna" è suscettibile di assumere - passaggio del rischio di perimento o danneggiamento, acquisizione della disponibilità della merce da parte dell'acquirente, destinazione materiale della merce - il contratto deve restare il primo punto di riferimento del giudice ed il termine "consegna" dovrà essere assunto nel significato che le parti gli hanno espressamente attribuito o con cui l'hanno usato nel contratto: ove la consegna si riferisca alla rimessione delle merci al vettore, da chicchessia scelto, in tal senso dovrà essere assunta dal giudice al fine del collegamento giurisdizionale ex art. 5 n. 1 Reg. 44/2001. Nella fattispecie all'attenzione del Tribunale di Rovereto, dunque, l'accordo delle parti circa la consegna delle merci al vettore nel domicilio del venditore - almeno da quanto emerge dallo stringato riferimento che il giudice fa in motivazione a questa circostanza, che certo avrebbe meritato maggiore approfondimento - avrebbe dovuto condurre a radicare la competenza nel foro del domicilio del venditore medesimo. Nella fattispecie all'attenzione del Tribunale di Brescia, se l'accordo contrattuale - e non la giurisprudenza della nostra Cassazione - prevedeva che della consegna facesse parte il montaggio del macchinario, il luogo di consegna sarebbe stato correttamente individuato nel domicilio del compratore.

Quando il riferimento al contratto non sia sufficiente, l'aiuto più naturale e razionale non può che provenire dalle disposizioni di diritto comune, siano esse scaturenti da convenzioni internazionali e, segnatamente, dalla Conv. di Vienna sulla vendita internazionale di merci, o dalla prassi del commercio internazionale e, segnatamente, dagli *Incoterms*. Se è pur vero che tali corpi normativi riguardano la consegna sotto il profilo sostanziale, individuando il momento dell'adempimento dell'obbligazione di consegna del venditore (art. 31, lett. b, Conv. Vienna), o disciplinando il passaggio dei rischi e delle spese di trasporto (*Incoterms*), è pur vero che essi costituiscono per l'operatore pratico del commercio internazionale un indubbio punto di riferimento, che conferisce al termine "con-

segna" un significato certo e prevedibile. Assumere due nozioni di tale locuzione, l'una sostanziale e l'altra processuale, introduce un certo elemento di confusione a fronte di incerti vantaggi.

Giova del resto ricordare come il «luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio», costituente il criterio di collegamento giurisdizionale in base al "vecchio" testo convenzionale dell'art. 5 n. 1, resti il criterio di collegamento giurisdizionale per i contratti cui non siano applicabili i criteri di cui alle lettere a) e b) del testo novellato dell'art. 5 n. 1. Esso, dunque, da individuarsi in base alla *lex causae*, coincide, ancor oggi come nel passato, con il luogo di esecuzione individuato in base alla legge sostanziale che, per questi casi dunque, non costituisce un demone da esorcizzare ma un criterio cui è riconosciuta anche valenza processuale. Del resto la stessa Corte di giustizia, nel caso *Custom Made*, aveva risposto positivamente al quesito postole dal *Bundesgerichtshof* che domandava se il luogo di esecuzione dovesse essere ricercato in base alla *lex causae* anche in una materia retta dal diritto internazionale uniforme - nella specie la Conv. dell'Aja del 1964, antesignana della Conv. Vienna sulla compravendita internazionale di merci - che avrebbe condotto a generalizzare il *forum actoris* nelle azioni tese ad ottenere il pagamento della cosa venduta. L'esegesi del «luogo di consegna» previsto dal punto b) della versione attuale della norma, interpretata come luogo di destinazione finale della merce, ovvero come luogo in cui l'acquirente acquista la disponibilità della merce, ovvero come comprensivo dell'obbligazione di montaggio ove si tratti di macchinario, apre uno scenario di incertezze addirittura maggiori di quelle patite sino ad oggi nell'interpretazione del *forum contractus*, che, pure con le note difficoltà, aveva comunque trovato una sua stabilizzazione e delimitazione grazie alla laboriosa opera interpretativa della Corte di giustizia. Oggi si riparte ed ancora, alla base degli sforzi esegetici, è bensì assunta la necessità di scongiurare il *forum actoris*, ma soltanto quando ad agire sia il venditore, nel pervicace timore che tornino ad essere azionate in tale foro le obbligazioni di pagamento, come, del resto, sarebbe accaduto nelle fattispecie di cui alle pronunce del Tribunale di Rovereto e di Brescia.

Caterina Silvestri, Ricercatore Univ. Firenze

(22) Nel diritto processuale civile francese, che ha largamente influenzato la riforma dell'art. 5 n. 1, l'art. 46 del *Nouveau code de procédure civile*, che pure ha dato molti problemi applicativi, in ottemperanza allo spirito del luogo di consegna effettiva è interpretato per giurisprudenza costante come invocabile solo nei casi in cui la consegna è materialmente avvenuta e non dove avrebbe dovuto intervenire (v., ad es., Cass. comm., 3 novembre 1988, RTDC 1989, 376, con osservazioni di J. Normand). Se ne esclude così l'operatività sia nei casi di inesecuzione della consegna (Cass. civ., 8 luglio 1992, *Dalloz*, 1992, I.R., 224); sia in quelli in cui sia in discussione l'esistenza o la validità del contratto (App. Rennes, 3 maggio, 1977, *Rev. jur. Oest*, 1977, 2, 107; tale posizione costituiva già una costante nella giurisprudenza formatasi sotto l'*Ancien code de procédure civile*: v., per tutte, Cass. civ., 19 luglio 1957, *Bull. civ.*, 1957, II, n. 564); sia in quelli aventi ad oggetto beni immateriali non suscettibili, in quanto tali, di consegna effettiva (Tribunal de Grande Instance Nice, 15 gennaio 1986, *Dalloz*, 1986, I.R., 330, in una fattispecie di cessione di titoli azionari).

(23) Basti pensare che nelle ipotesi di triangolazione, in cui il destinatario della merce è diverso dall'acquirente, il foro contrattuale alternativo, se identificato con quello della consegna materiale, porterebbe in molte ipotesi a radicare la competenza giurisdizionale in un foro non coincidente né con quello del venditore, né con quello dell'acquirente e, molto spesso, privo di significato sotto il profilo del collegamento tra giudice e controversia.

(24) In tale caso la giurisprudenza francese maturata in relazione all'art. 46 N.c.p.c. considera il *forum rei* come competente per l'intera domanda contrattuale, mentre il foro del giudice dei diversi luoghi di consegna è competente limitatamente alla porzione di beni consegnati nel suo ambito territoriale di riferimento: App. Paris, 21 novembre 1978, *Bull. ch. avoués*, 1979, I, 17.

(25) Sulle problematiche interpretative scaturenti dal novellato art. 5, n. 1, cfr. Droz, Gaudemet-Tallon, cit. nt. 1, 635 ss.; Beraudo, cit. nt. 1, 1046; Brueneau, JCP 2001, I, 304, n. 11.

(26) Sentenze cit. *supra*, nt. 5. Le conclusioni dell'Avv. gen. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate in causa C-440/97 il 16 marzo 1999, e le conclusioni dell'Avv. gen. Léger, presentate in causa C 420/97 anch'esse il 16 marzo 1999, sono reperibili all'indirizzo web: <http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>, ricerca per Numero di causa.